

Decisione d'accertamento concernente l'apparecchio automatico da gioco SUPER JUMP V.39

*La Commissione federale delle case da gioco
ha deciso in data 27 ottobre 2005:*

1. In accoglimento dell'istanza del 9 giugno 2005, l'apparecchio automatico da gioco SUPER JUMP V.39 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.
2. L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco SUPER JUMP V.39 sono autorizzati nella misura in cui le legislazioni cantonali lo permettano e con la riserva del rispetto delle seguenti condizioni.
3. L'apparecchio ed il supporto di memorizzazione del programma definitivo verificati devono essere depositati presso la Commissione federale delle case da gioco.
4. Ogni modifica dell'apparecchio, prima che sia messo in funzione, necessita l'esame e l'autorizzazione della Commissione federale delle case da gioco.
5. La presente decisione non è determinante per le questioni relative all'ammissibilità secondo altre disposizioni legali, in particolare di diritto in materia di brevetti e modelli industriali, di diritto dei marchi e della concorrenza.
6. I costi di procedura, pari a 22 712.50 franchi, sono messi a carico della società Proms Operating SA.
7. Un eventuale ricorso contro la presente decisione non avrà effetto sospensivo (art. 55 PA, RS 172.021).
8. Notifica e pubblicazione:
 - A. Proms Operating SA, per il tramite del suo mandatario Avv. Anton Cottier, Friburgo.
 - B. Cantoni, con documentazione fotografica
 - C. Foglio federale

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione presso la Commissione di ricorso competente in materia di case da gioco, casella postale 5972, 3001 Berna.

15 novembre 2005

Commissione federale delle case da gioco:

Il presidente, Benno Schneider